

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*(Seduta del 22 maggio 2020)*

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

-----

sulla proposta di legge n. 362

a iniziativa del Consigliere Giacinti

*presentata in data 6 maggio 2020*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23  
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA”

-----

**Nuova titolazione:**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23  
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA”  
E ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27  
“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 bis della l.r.23/2008)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), introdotto dall'articolo 6 della l.r. 11/2020, è inserito il seguente:

“1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, le parole: “residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati” sono sostituite dalle seguenti: “residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati”.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdotta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.”.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 bis della l.r.23/2008)*

*Identico*

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)*

*Identico*

**Art. 2 bis**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)*

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: “È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “Non è consentito presentare la propria candidatura se si è candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e in più di una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1.”.

**Art. 3**  
*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 3**  
*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*